

Legge regionale n. 19 del 12/05/1971

Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l' esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia.

1 Integrata la disciplina dalla L. R. 11/1978

2 Integrata la disciplina da art. 227, L. R. 7/1988

3 Articolo 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 43/1988

4 Articolo 4 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 43/1988

5 Articolo 4 quater aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 43/1988

6 Articolo 18 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 43/1988

7 Partizione di cui fa parte l'art. 32, abrogata da art. 21, comma 2, L. R. 43/1988 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.

8 Partizione di cui fa parte l'art. 23, abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 18/1993

9 Integrata la disciplina da art. 66, comma 1, L. R. 18/1996

10 Integrata la disciplina da art. 69, comma 1, L. R. 18/1996

CAPO I

Art. 1

Le attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica, già di competenza del Ministro dell' agricoltura e delle foreste e di altri organi individuali, centrali e periferici dello Stato, trasferite alla Regione in forza del Titolo I del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, sono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 1, comma 2, L. R. 43/1988

Art. 2

Ai fini della protezione, della conservazione e dell' incremento del patrimonio ittico, nonché della valorizzazione della piscicoltura e dell' esercizio della pesca, le acque pubbliche interne del Friuli - Venezia Giulia sono rese libere da qualsivoglia diritto esclusivo di pesca, comunque denominato, spettante a qualsiasi titolo a privati, società, consorzi, istituzioni, enti od allo Stato, comprese le riserve di pesca, di cui all' articolo 14 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l' articolo 2 del DL 11 aprile 1938, n. 1183.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono consentirsi esclusive di pesca, mediante concessioni assentite in forza dell' articolo 11 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, come

sostituito con l' articolo 51 del DPR 10 giugno 1955, n. 987, od in forza di altre disposizioni di legge.

Per la parte che attiene alle esclusive di pesca, le concessioni in atto sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.

Nulla e' innovato alle disposizioni che regolano gli impianti di allevamento e di produzione del pesce, allestiti non su corsi o bacini d' acqua pubblica, ma al di fuori di detti corsi o bacini, mediante utilizzazione di acque derivate dai medesimi, in base a concessioni di derivazione, ovvero mediante utilizzazione di acque private.

Note:

1 Derogata la disciplina da art. 20, comma 24, L. R. 12/2003

Art. 3

Ai titolari dei diritti, di cui al primo comma dell' articolo precedente, l' Ente Tutela Pesca, di cui al successivo articolo 6, corrisponde una indennita' pari all' ammontare medio - capitalizzato al 5% - dei tributi pagati negli ultimi dieci anni su tali diritti e per l' esercizio dei medesimi.

Ai fini della liquidazione dell' indennita', gli interessati debbono presentare all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana i documenti comprovanti la spettanza dei diritti estinti e l' ammontare dei tributi contemplati nel primo comma.

Alla determinazione dell' indennita' si provvede con decreto dell' Assessore. Sono fatti salvi i gravami giudiziari e giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 4

Per esercitare la pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia, i pescatori di mestiere ed i pescatori dilettanti debbono essere in possesso:

- 1) della licenza di pesca secondo le leggi dello Stato, salvo che da queste ultime sia diversamente disposto;
- 2) di un' apposita autorizzazione rilasciata dall' Ente Tutela Pesca, di cui all' articolo 6.

L' autorizzazione, di cui al punto 2) del precedente comma, deve contenere l' indicazione del periodo in cui la pesca puo' essere esercitata, nonche' la menzione della qualita', misura e quantita' di pesce che e' consentito di pescare.

Per i pescatori provenienti da altre Regioni la suddetta autorizzazione dovra' contenere anche l' indicazione delle zone dove la pesca puo' essere esercitata.

Il rilascio dell' autorizzazione dev' essere preceduto dal pagamento di un canone commisurato allo specifico oggetto dell' autorizzazione medesima.

Le modalita' di rilascio delle autorizzazioni, le modalita' di esercizio della pesca autorizzata, la tabella dei canoni variabili di cui al precedente comma, e le modalita' di pagamento dei medesimi saranno determinate con norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

Le disposizioni, di cui al primo comma, punto 2), al secondo, al terzo ed al quarto comma del presente articolo, hanno effetto dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle emanande norme regolamentari.

La licenza di categoria << A >> e' rilasciata anche ai pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa. Con il regolamento di esecuzione verranno indicati i corsi d' acqua o quella parte degli stessi dove e' consentito l' uso di tale attrezzo.

Per i pescatori di cui al precedente comma non vi e' obbligo dell' iscrizione nell' elenco dei pescatori di mestiere.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 22, comma 6, L. R. 43/1988 nel testo modificato da art. 11, comma 1, L. R. 45/1990

2 Integrata la disciplina da art. 2, comma 1, L. R. 32/1993 con effetto, ex articolo 15 della medesima legge, dal 1° gennaio 1994.

3 Integrata la disciplina da art. 15, comma 2, L. R. 32/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

4 Derogata la disciplina da art. 17, comma 1, L. R. 17/2006

Art. 4 bis

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che vadano ad occupare del tutto o in parte il letto dei fiumi e torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dell' equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.

2. Qualora sia accertata l' impossibilita' della realizzazione delle strutture idonee alla risalita del pesce, il concessionario dell' opera di sbarramento e' tenuto ad effettuare interventi di ripopolamento ittico le cui modalita', entita' e pezzatura del materiale ittico sono di volta in volta determinate dall' Ufficio di presidenza dell' Ente tutela pesca, secondo criteri generali fissati dal Consiglio direttivo dell' Ente stesso.

3. Ad analoghi obblighi ittiogenici di cui ai commi 1 e 2 soggiace il concessionario di opere di sbarramento gia' esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 43/1988

Art. 4 ter

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di apparecchiature idonee a impedire il passaggio del pesce da indicare nei disciplinari di concessione.

2. L' autorita' competente al rilascio delle concessioni di derivazioni di acque provvede, a integrazione delle prescrizioni di cui al comma 1, a inserire nei disciplinari altre norme che siano necessarie per la tutela della fauna ittica, compreso l' eventuale onere della immissione annuale di

specie ittica a spese del concessionario in conformita' a quanto determinato dall' Ufficio di presidenza dell' Ente tutela pesca a norma dell' articolo 4 bis.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 43/1988

Art. 4 quater

1. E' fatto divieto a terzi, compresi gli Enti pubblici, di provvedere a semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell' Ente tutela pesca.

2. Il materiale ittico, prima di essere immesso nei corpi idrici, deve essere provvisto di certificazione sanitaria rilasciata dalle autorita' sanitarie competenti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 43/1988

Art. 5

(ABROGATO)

Note:

1 Integrata la disciplina dalla L. R. 78/1979

2 Abrogato implicitamente il quinto comma dalla art. 2, L. R. 78/1979

3 Integrata la disciplina da art. 7, L. R. 43/1988

4 Articolo abrogato implicitamente da art. 15, comma 2, L. R. 32/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

CAPO II

Art. 6

E' istituito l' Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia, avente personalita' giuridica pubblica e scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli - Venezia Giulia.

L' Ente ha sede in Udine, con facolta' di istituire uffici decentrati e recapiti.

Per il conseguimento delle sopra citate finalita', l' Ente ha la gestione di tutte le acque pubbliche interne della Regione.

In particolare, l' Ente:

a) assume o promuove iniziative rivolte ad assicurare la tutela e l' incremento del patrimonio ittico regionale;

- b) provvede, in concorso con le Province e gli altri enti, alla vigilanza sull' esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia, anche mediante guardie giurate, da esso nominate e mantenute, ai sensi dell' articolo 31 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604;
- c) rilascia le autorizzazioni previste dal primo comma, punto 2), dell' articolo 4 e determina i canoni relativi, con l' osservanza delle norme regolamentari, di cui al quinto comma dello stesso articolo;
- d) accerta le violazioni, di cui all' articolo 5, ed istruisce le pratiche relative;
- e) concorre nelle opere di semina e di ripopolamento ittico e vigila su quelle praticate da terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;
- f) svolge attivita' didattica - divulgativa, al fine di diffondere la conoscenza dei problemi della pesca e dell' ittica;
- g) effettua e dispone studi ed indagini in materia di pesca e di ittica ed esprime pareri sulla stessa materia, quando ne sia richiesto dalla Pubblica Autorita';
- h) promuove ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare, sentita la Direzione regionale dell' agricoltura, le possibilita' di esercizio dell' acquacoltura nelle acque interne;
- i) svolge attivita' di sperimentazione anche ai fini della disciplina per la immissione di specie ittiche autoctone e di quelle alloctone;
- l) cura l' installazione e la gestione di impianti per l' allevamento e la riproduzione di specie ittiche;
- m) esegue tutti gli altri compiti ed incarichi che l' Amministrazione regionale riterra' di affidargli, nell' interesse della pesca e dell' ittica;
- n) mantiene contatti con le societa' ed organizzazioni regionali dei pescatori avvalendosi della loro collaborazione e promuove iniziative specie in materia di vigilanza, di ripopolamento, di difesa delle acque e didattica - divulgativa;
- o) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l' attivita' di pesca esercitata nelle acque interne;
- p) predispose, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque al fine di accertare la consistenza e la qualita' del patrimonio ittico e di valutare la produttivita' e destinazione delle acque stesse;
- q) accerta, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, gli effetti degli inquinamenti e le conseguenti misure di prevenzione;
- r) opera per il ripristino ambientale, per la protezione e per la conservazione degli ambienti umidi;
- r bis) cura gli adempimenti in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148, nonche' le connesse funzioni di vigilanza e introito dei canoni demaniali.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l' Ente tutela pesca opera anche tramite il proprio laboratorio di idrobiologia di Ariis. L' Ente puo' avvalersi della collaborazione di enti ed istituti operanti nel settore, nonche' di esperti qualificati.

Note:

1 Sostituite parole al quarto comma da art. 11, comma 1, L. R. 43/1988

2 Sostituite parole al quarto comma da art. 11, comma 2, L. R. 43/1988

3 Sostituite parole al quarto comma da art. 11, comma 3, L. R. 43/1988

4 Aggiunte parole al quarto comma da art. 11, comma 4, L. R. 43/1988

5 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 11, comma 5, L. R. 43/1988

6 Aggiunte parole al quarto comma da art. 7, comma 82, L. R. 1/2007

Art. 7

L' Ente ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Alle spese per il funzionamento e per l' attivita' dell' Ente si provvede:

- a) con le rendite patrimoniali;
- b) con i contributi concessi dalla Regione, dalle Province e da altri Enti;
- c) con i canoni relativi alle licenze di pesca ed alle autorizzazioni;
- d) con le liberalita' ed oblazioni disposte da enti pubblici e da privati;
- e) con i proventi di attivita' e servizi.

Note:

1 Sostituito il secondo comma da art. 21, comma 1, L. R. 43/1988 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.

Art. 8

Sono organi dell' Ente:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- (ABROGATA);
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Note:

1 Abrogate parole al primo comma da art. 71, comma 1, L. R. 18/1996 con effetto dal 30 giugno 1996.

Art. 9

1. Il Consiglio direttivo e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto:

a) dal Presidente dell' Ente, che lo presiede;

b) da due rappresentanti dell' Unione Province Italiane (UPI);

c) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;

d) da due esperti in idrobiologia delle acque interne designati dalle Universita' degli studi di Trieste e di Udine;

e) dal Direttore del laboratorio di ittiopatologia dell' Istituto zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

f) dal Direttore del Servizio autonomo della caccia e della pesca.

2. Il Direttore dell' Ente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne controfirma i verbali.

Note:

1 Aggiunte parole al primo comma da art. 12, secondo comma, L. R. 11/1978

2 Sostituito il primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 43/1988

3 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 18/1993

4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 18/1993

5 Integrata la disciplina da art. 71, comma 2, L. R. 18/1993

6 Integrata la disciplina da art. 71, comma 3, L. R. 18/1993

7 Integrata la disciplina da art. 72, comma 6, L. R. 18/1993

8 Integrata la disciplina da art. 72, comma 7, L. R. 18/1993

9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 72, comma 8, L. R. 18/1993

Art. 10

Il Consiglio Direttivo e' convocato almeno due volte all' anno per deliberare sugli oggetti di cui all' articolo seguente.

Deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana o da un terzo dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei conti, mediante lettera raccomandata in cui siano indicati gli argomenti da trattare.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.

Note:

1 Sostituito il terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 43/1988

Art. 11

1. Il Consiglio direttivo:

- a) delibera sul bilancio preventivo, la sua variazione, il conto consuntivo e l' eventuale esercizio provvisorio;
- b) delibera sui piani e programmi annuali e pluriennali di attivita';
- c) delibera sui regolamenti e sugli atti di carattere generale concernenti l' ordinamento e l' attivita' dell' Ente, nonche' sull' esercizio della pesca sportiva;
- d) delibera sulla misura dei compensi per i membri degli organi e delle commissioni dell' Ente;
- e) delibera in ordine all' acquisto ed alienazione di beni immobili;
- f) delibera sulle convenzioni relative al servizio di tesoreria;
- g) delibera annualmente entro il 15 settembre la proposta del calendario riguardante l' esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonche' il piano annuale relativo ai divieti di pesca, di cui al secondo comma dell' articolo 29;
- h) approva il programma annuale di semina e di ripopolamento;
- i) delibera sulla eventuale costituzione di Commissioni consultive.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 43/1988

2 Integrata la disciplina da art. 70, comma 2, L. R. 18/1996 con effetto dal 30 giugno 1996.

Art. 12

1. Il Presidente dell' Ente e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta delle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti piu' rappresentative.

2. Il Presidente designa un componente del Consiglio direttivo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l'indennità prevista per il Presidente dell'Ente ai sensi dell'articolo 17.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 13

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'Ente, che non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Note:

1 Abrogato il secondo comma da art. 23, comma 1, L. R. 18/1993

2 Abrogate parole al primo comma da art. 71, comma 1, L. R. 18/1996 con effetto dal 30 giugno 1996.

Art. 14

(ABROGATO)

Note:

1 Sostituito il terzo comma con 2 commi da art. 15, comma 1, L. R. 43/1988

2 Sostituito il primo comma da art. 24, comma 1, L. R. 18/1993

3 Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 15

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 43/1988

2 Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 16

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Un revisore, con funzione di Presidente, e' scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

3. Il Collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

4. Al Collegio dei revisori dei conti compete:

a) esaminare e relazionare al Consiglio direttivo sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio direttivo;

b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare la regolarita' della gestione contabile e finanziaria; a tal fine il Collegio puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 234, comma 1, L. R. 7/1988

2 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 43/1988

3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 71, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 17

Al Presidente ed ai Revisori dei conti dell' Ente e' dovuta un' indennita' di carica.

Ai membri del Consiglio Direttivo e' dovuto un gettone di presenza.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 9, L. R. 45/1988

Art. 18

Alla direzione dell' Ente e' preposto un Direttore, il quale partecipa con voto consultivo e con funzioni di Segretario alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Note:

1 Abrogate parole al primo comma da art. 71, comma 2, L. R. 18/1996 con effetto dal 30 giugno 1996.

Art. 18 bis

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 43/1988

2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 37/1990

Art. 19

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono soggette all'approvazione della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

Le deliberazioni diventano esecutive:

- a) quando, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento, non ne sia stata negata l' approvazione;
- b) quando, prima della scadenza di tale termine, abbiano riportato la prescritta approvazione.

Note:

1 Sostituite parole al primo comma da art. 7, nono comma, L. R. 12/1980

2 Abrogate parole al secondo comma da art. 7, decimo comma, L. R. 12/1980

3 Abrogate parole al primo comma da art. 71, comma 2, L. R. 18/1996 con effetto dal 30 giugno 1996.

Art. 20

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 235, L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 235 e 236 della medesima legge regionale 7/88.

Art. 21

Il Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia, costituito ai sensi dell' art. 54 del TU delle leggi della pesca (approvato con RD 8 ottobre 1931, n. 1604) ed avente sede in Udine, e' soppresso.

L' Ente Tutela Pesca subentra nel patrimonio del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia ed in ogni rapporto giuridico attivo e passivo, compresi i rapporti di lavoro inerenti al personale.

Art. 22

In caso di estinzione dell' Ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sara' totalmente devoluto alla Regione.

CAPO III

Art. 23

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 43/1988

2 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 24

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 25

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 18/1993

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26

Cessano di avere applicazione nel territorio regionale le disposizioni normative statali incompatibili con la disciplina della presente legge o, comunque, con l' esercizio - da parte di Organi regionali, dell' Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Comitato regionale per la pesca nelle acque interne - delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

Art. 27

La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 2 ha effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal sesto comma dell' articolo 4.

Art. 28

1. Per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche di carattere internazionale, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, su proposta dell' Ente tutela pesca, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, puo' istituire regimi particolari di pesca individuandone specifiche modalita' di esercizio.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 43/1988

Art. 29

L' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, su richiesta dei Consorzi interessati e sentito l' Ente Tutela Pesca, puo' temporaneamente sospendere l' esercizio della pesca in corsi d' acqua, o tratti di essi, al fine di consentire i lavori di manutenzione, esecuzione e ripristino di opere di irrigazione e di bonifica.

Tale facolta' e' concessa anche per la sospensione temporanea dell' esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento.

Per l' espletamento delle gare di pesca su acque soggette ad opere di bonifica e' necessaria la autorizzazione dell' Ente o Consorzio interessato.

Art. 30

Al fine di evitare turbamento all' equilibrio ecologico e danni al patrimonio ittico, gli Enti ed i privati, per riversare in acque pubbliche o in altre acque naturalmente od artificialmente comunicanti con esse scarichi industriali e fognali, debbono munirsi dell' autorizzazione di cui allo articolo 9 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall' articolo 43 del DPR 10 giugno 1955, n. 987, da rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno approvate, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme generali sulle caratteristiche minimali delle acque di rifiuto industriale e fognale, per le quali, previo collaudo degli eventuali impianti di depurazione, e' ammessa la discarica diretta o indiretta nelle acque pubbliche.

L' inosservanza delle disposizioni, di cui al presente articolo, sara' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 5 milioni, che verra' applicata, in via definitiva, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Note:

1 Integrata la disciplina dalla L. R. 78/1979

Art. 31

Entro nove mesi dall' entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento di esecuzione ai sensi dell' articolo 46 e dell' articolo 42 dello Statuto.

CAPO V

Disposizione finanziaria

Art. 32

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 21, comma 2, L. R. 43/1988 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.